

colo, un trattenimento di cultura e d'istruzione, che abbia connessione coi fini che l'Istituto si propone, l'associazione, l'Istituto non sarà ricercato con misure fiscali.

Quindi il concetto dell'onorevole Beltrami è pienamente da me condiviso, e l'onorevole Beltrami può esser sicuro che avrà riflesso nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

BELTRAMI. Mi dichiaro soddisfatto.

FINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINO. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Evidentemente le correzioni che sono state apportate a quest'articolo della legge, hanno servito a chiarirne la portata.

Non credo che la dizione che ne è venuta fuori sia ancora di tale cristallina evidenza da potere evitare pericoli, ma noi abbiamo fiducia essenzialmente nelle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro. Noto che quando domandavo ieri al relatore quale formula si sarebbe potuta trovare mi si è risposto che la formula più sicura erano le dichiarazioni fatte dal ministro.

Ora raccomando perchè nelle istruzioni che saranno impartite nel regolamento si cerchi con la maggiore precisione possibile di determinare la portata di quest'articolo per quanto riguarda i circoli e le istituzioni con carattere essenzialmente educativo e non di lucro.

Dobbiamo ricordare che ci troviamo, nella pratica applicazione, non di fronte a un ente statale, ma di fronte alla società degli autori la quale ha un'interessenza per l'applicazione della legge, e che cercherà quindi di portarvi dei criteri restrittivi per sfruttarla nel maggior modo.

So d'altra parte che gli stessi uffici ministeriali avevano in proposito dei criteri restrittivi molto maggiori di quelli che siano portati da questa legge. I progetti che gli uffici ministeriali avevano in preparazione erano progetti capestro addirittura.

Poichè negli uffici ministeriali e negli applicatori di questa legge ho poca fiducia, raccomando in modo speciale all'onorevole ministro perchè, ripeto, voglia portare la sua attenzione personale nella formazione delle circolari e del regolamento affinchè la legge che oggi votiamo con spirito di liberalità, non sia domani applicata in danno della cultura, della educazione e dell'istruzione popolare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DONATI, *relatore*. La Commissione ha concordato col ministro gli emendamenti, ed è lieta che la discussione avvenuta ieri abbia dato la possibilità di formulare con maggior precisione questo articolo il quale poteva e forse può ancora determinare qualche diffidenza per il modo come potrebbe essere applicata alcuna parte di esso.

La Camera deve rendersi conto che era assai difficile formulare una disposizione di carattere generale la quale potesse colpire tutte quelle manifestazioni che dovevano essere colpite, ed insieme escludere tutte le altre che dovevano essere escluse.

È evidente che in questa materia è molto facile a chi voglia eludere la legge coprirsi sotto il nome di società di cultura o qualche altra del genere, allo scopo di raggiungere soltanto fini di divertimento. Ora qui non possiamo che affidarci al modo come la legge sarà applicata.

Dobbiamo riconoscere che queste disposizioni non sono che a ripetizione di quelle che esistevano già, ma le circolari che erano state prima emanate ne esplicavano il concetto, e nessuno degli inconvenienti oggi temuto si è mai verificato.

Ora, date le dichiarazioni del ministro e data la promessa che egli, con istruzione e circolari, provvederà a rendere più chiaro il concetto che la Camera vuole contenuto in queste disposizioni, credo che le preoccupazioni di ieri dell'onorevole Modigliani e le preoccupazioni giustissime e nobilissime di oggi dell'onorevole Beltrami, possano scomparire. Perciò la Commissione ha aderito alla nuova formula.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4, nel testo concordato fra Governo e Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

#### Art. 5.

I biglietti e riscontri dei teatri (compresi quelli per semplice ingresso), per i quali si riscuote il diritto erariale ai sensi del detto decreto 23 gennaio 1921, n. 5, debbono essere contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni.

Gli incaricati della riscossione hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un più esatto controllo, di vidimare con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.